

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-794 del 18/02/2021
Oggetto	D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DET N.5297 DEL 15/11/2019 E DET N.5326 DEL 18/11/2019 . DITTA FRAGIM SRL (ex D. Energia SRL) (Imp. via XXV Luglio) MIRANDOLA (MO). Rif. Prat. n. 28500/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-829 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DET N.5297 DEL 15/11/2019 E DET N.5326 DEL 18/11/2019 .

DITTA FRAGIM SRL (ex D. Energia SRL) (Imp. via XXV Luglio) MIRANDOLA (MO).

Rif. Prat. n. 28500/2019 ARPAE SINADOC.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 13/2015 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni").

Nel Titolo II, Capo I della L.R. 13/2015, sono definite le modifiche istituzionali e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), cui sono assegnati numerosi compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16), prima delegati alle Province.

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Spetta ad ARPAE-MODENA, Distretto territorialmente competente, e ARPAE Sezione Provinciale di Modena effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di energia elettrica alimentata olio vegetale;

A seguito di contratto di cessione di Azienda, l'impresa FRAGIM SRL è subentrata all'impresa D.ENERGIA SRL in liquidazione e ha richiesto la volturazione dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; ARPAE-SAC Modena con **Det. n.5297 del 15/11/2019** e successiva Det. n.5326 del 18/11/2019 ha rilasciato l'autorizzazione ad oggi vigente.

Da quanto agli atti lo stabilimento presenta la seguinte configurazione produttiva:

Emissione n.1	MOTORE MAN - Potenza termica 1,141 MWt
Emissione n.2	MOTORE MAN - Potenza termica 1,116 MWt

- il seguente consumo di materie prime
olio vegetale da spremitura a freddo: 3.140 t/anno.

Il Servizio Territoriale di ARPAE Modena, con prot. n.164861 del 13/11/2020, relativo a sopralluogo eseguito in data 13/10/2020, ha avanzato la proposta la modifica di talune prescrizioni dell'autorizzazione, che con la presente si provvede a recepire;

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/2006 alla ditta FRAGIM SRL con impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), via XXV Luglio;

Sulla base di quanto sopra, le emissioni in atmosfera autorizzate risultano essere le seguenti, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - MOTORE DIESEL MAN - Potenza Termica 1,141 MWt – Medio impianto di combustione

portata massima	2.010	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti, da rispettare fino al 31/12/2029: (*)

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Polveri totali	30	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE

Limiti massimi ammessi di inquinanti, da rispettare dal 1/1/2030: (*)

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc 75 mg/Nmc (**)
Polveri totali	20	mg/Nmc 10 mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc 75 mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	120	mg/Nmc 75 mg/Nmc (**)
Ammoniaca (come NH ₃)	6	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - MOTORE DIESEL MAN - Potenza Termica 1,116 MWt – Medio impianto di combustione

portata massima	2.010	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti da rispettare fino al 31/12/2029: (*)

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Polveri totali	30	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nmc

Impianto di depurazione: CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE

Limiti massimi ammessi di inquinanti, da rispettare dal 1/1/2030: (*)

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	20	mg/Nmc	
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc	75 mg/Nmc (**)
Polveri totali	20	mg/Nmc	10 mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc	75 mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	120	mg/Nmc	75 mg/Nmc (**)
Ammoniaca (come NH ₃)	6	mg/Nmc	

Impianto di abbattimento: CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE

(*) Limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

(**) Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

Prescrizioni

1) I consumi di combustibile utilizzato devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

2) Devono essere osservate le seguenti norme di identificazione del combustibile:

Norme per l'identificazione degli olii vegetali combustibili.

La denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 della Sezione 4 dell'Allegato X, alla Parte quinta del DLgs 152/2006 devono figurare:

- a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
- b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

3) Ad eccezione delle fasi di avviamento dei motori nelle quali può essere usato gasolio, deve essere impiegato solo olio vegetale conforme ai requisiti stabiliti nella Sez. 4 della Parte II dell'Allegato X, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

4) Relativamente “medi impianti di combustione”:

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Quando sono previsti solo autocontrolli discontinui, questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli;

- al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) La sostituzione del catalizzatore esausto risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del “Registro degli autocontrolli”, ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel

metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro

devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;

altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale per i punti di emissione n. 1 e 2.**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

la Dirigente determina inoltre

2) di stabilire che **il presente atto sostituisce** a tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata da ARPAE-SAC Modena alla ditta FRAGIM SRL, relativamente agli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), Via XXV Luglio, con **Determinazione n. 5297 del 15/11/2019 e Determinazione n. 5326 del 18/11/2019;**

3) di stabilire che la validità della **presente autorizzazione** scade il **22/3/2026**. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

4) di rendere noto che sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti;

5) di riservarsi di procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili;

6) di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.